

STEFANO MARCHESE

**DISAVANZO DI FUSIONE
E ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO**

Estratto da: **Diritto e Pratica Tributaria**

Volume LXV - (1994) - n. 3



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1994

Disavanzo di fusione e iscrizione dell'avviamento (*)

È legittimo l'assorbimento della perdita di fusione attraverso la rivalutazione dei beni provenienti dalla incorporata ovvero attraverso una rivalutazione indiretta dell'azienda incorporata, mediante l'iscrizione di una posta a titolo di avviamento.

Comm. centr., sez. XVIII, 3 novembre 1993, n. 3015.

(Omissis). — Il secondo punto in contestazione riguarda la deducibilità della perdita sopportata dalla B. a seguito della incorporazione per fusione della B.G. e P. s.p.a.

La Commissione tributaria di 2° grado ha riconosciuto la deducibilità di detta perdita «per la parte corrispondente alla quota di ammortamento del valore di avviamento dell'azienda incorporata». La B. sostiene, invece, la totale deducibilità nell'esercizio della perdita disavanzo risultante dalla fusione. L'Ufficio delle imposte dirette, a sua volta, afferma la totale indeducibilità della differenza negativa risultante dalla fusione, in ragione del principio della c.d. neutralità fiscale delle operazioni del genere.

Sta di fatto che la B. azionista unico della s.p.a. G. e P. a seguito della fusione ha dovuto porre a raffronto in bilancio due valori: l'uno costituito dall'ammontare della partecipazione nell'incorporata; l'altro costituito dall'ammontare del patrimonio netto della stessa incorporata. Da questo raffronto è emerso un disavanzo, dato che le attività della società incorporata (beni e diritti) sono risultati di valore sensibilmente inferiore a quello di acquisto della partecipazione, poi eliminata per effetto della fusione.

La B. insiste perché venga data piena rilevanza al disavanzo da fusione nel conto dei profitti e delle perdite, ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ma la sua richiesta non può essere accolta, mancando specifiche norme al riguardo nei d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 e n. 598; norme che invece sono state introdotte, solo successivamente, nell'art. 123 del t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Norma che a sua volta è stata modificata, poco tempo dopo la sua entrata in vigore, con l'art. 7, 6° comma della l. 11 marzo 1988, n. 67.

Al fine di risolvere la controversia, sembra opportuno richiamare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione (sez. I, 5 luglio 1986, n. 4382), la quale ha ammesso la possibilità dell'assorbimento della perdita da fusione attraverso una rivalutazione dei beni provenienti dall'incorporata ovvero attraverso una rivalutazione indiretta dell'azienda incorporata, mediante l'iscrizione di una posta a titolo di avviamento.

La Commissione tributaria di 2° grado ha dichiarato che la perdita da fusione può essere identificata con il valore dell'avviamento della azienda bancaria incorporata e come tale può essere de-

ducibile secondo il piano d'amministrazione dell'art. 69 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598. La sentenza della Corte di legittimità, mentre conferma la deducibilità della perdita da fusione, esclude l'assorbimento della perdita da fusione attraverso l'Ufficio e della B. (Omissis).

(*) 1. — Introduzione.

La decisione che si annota è p... ferma a chiare lettere la possibilità senza concambio all'avviamento del... mento fiscale dello stesso, compres... imponibile le relative quote di amme...

E anche se il caso deciso è re... re dell'art. 16 del d.p.r. n. 598 de... dato che — come si vedrà meglio... l'art. 123 t.u.i.r. è sostanzialmente...

Dalla motivazione della decisio... trapposizione fra la tesi della soc... sciuta integralmente la deduzione d... l'ufficio, che nega in radice la pos... — peraltro a sproposito — il principi...

Tale contrasto non è specif... re ben più generale. È infatti no... ti della dottrina (1) e le imp...

(1) Sulla disciplina tributaria del... lavori di Asprea, *L'attuale problematica* 1987, 965 ss.; Bianchi di Lavagna, *Problemi delle minusvalenze nel caso di fusione d...* ss.; Caratozzolo, *L'avanzo e il disavanzo societari e tributari*, in *Boll. trib.*, 1989, 9... commerciali — *Profili tributari, retro, 19...* zione in bilancio dell'avviamento dell'i... 1989 ss.; D'Alessandro, *L'individuazione della relazione annuale del Secit*, ivi, 199... chia» giurisprudenza e «nuovi principi», società e iscrizione dell'avviamento, in... alla discussione intorno ad una nuov... gains» e delle fusioni societarie, in *Ras...* incorporazione senza cambio di azioni e... fin., 1979, II, 241 ss., e ora in *La tassazione delle imposte sui redditi*, seconda ed., Padova, 1989, I, 163 ss.; Id., *Fusione di società* ss., e ora in *La tassazione*, cit. 70 ss., disciplina tributaria, in *Trattato delle...*

ducibile secondo il piano d'ammortamento, previsto dal 3° comma dell'art. 69 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597. La decisione d'appello merita perciò conferma, essendosi adeguata alla giurisprudenza della Corte di legittimità, mentre vanno respinti i ricorsi sul punto dell'Ufficio e della B. (*Omissis*).

(*) 1. - *Introduzione.*

La decisione che si annota è particolarmente importante in quanto afferma a chiare lettere la possibilità di imputare un disavanzo di fusione senza concambio all'avviamento dell'incorporata, con conseguente riconoscimento fiscale dello stesso, compresa la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le relative quote di ammortamento.

E anche se il caso deciso è relativo ad una fusione avvenuta nel vigore dell'art. 16 del d.p.r. n. 598 del 1973, la sua attualità non viene meno, dato che — come si vedrà meglio più oltre — l'attuale formulazione dell'art. 123 t.u.i.r. è sostanzialmente riproduttiva della predetta norma.

Dalla motivazione della decisione è interessante rilevare l'assoluta contrapposizione fra la tesi della società incorporante, che vorrebbe riconosciuta integralmente la deduzione del disavanzo come perdita, e quella dell'ufficio, che nega in radice la possibilità di qualsiasi deduzione, invocando — peraltro a sproposito — il principio di neutralità fiscale della fusione.

Tale contrasto non è specifico del caso concreto, ma ha caratteri ben più generali. È infatti noto che, nonostante i notevoli contributi della dottrina (1) e le importanti pronunce della giurisprudenza

(1) Sulla disciplina tributaria del disavanzo di fusione si ricordano, fra i tanti, i lavori di Asprea, *L'attuale problematica delle differenze di fusione*, in *Boll. trib.*, 1987, 965 ss.; Bianchi di Lavagna, *Primi appunti sulla tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze nel caso di fusione di società*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1979, I, 51 ss.; Caratozzolo, *L'avanzo e il disavanzo di fusione: profili economico-contabili, civili e tributari*, in *Boll. trib.*, 1989, 947 ss.; Id., *I bilanci straordinari delle società commerciali - Profili tributari*, retro, 1981, I, 1447 ss.; Cattabriga - Zoli, *Sull'iscrizione in bilancio dell'avviamento dell'incorporata in sede di fusione*, retro, 1992, I, 989 ss.; D'Alessandro, *L'individuazione delle plusvalenze e minusvalenze emergenti nella fusione per incorporazione*, retro, 1986, II, 808 ss.; Dezzani, *Disavanzo di fusione ed iscrizione della voce «avviamento»*, in *Fisco*, 1993, 8312; Id., *Le fusioni nella relazione annuale del Secit*, ivi, 1993, 10613; Dus, *La fusione di società fra «vecchia» giurisprudenza e «nuovi principi»*, in *Le Società*, 1985, 319; Falsitta, *Fusione di società e iscrizione dell'avviamento*, in *Rass. trib.*, 1986, I, 267 ss.; Id., *Contributo alla discussione intorno ad una nuova disciplina di diritto tributario dei «capital gains» e delle fusioni societarie*, in *Rass. trib.*, 1990, I, 333 ss.; Id., *Fusione per incorporazione senza cambio di azioni e tassazione delle plusvalenze*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1979, II, 241 ss., e ora in *La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, seconda ed., Padova, 1986, 129 ss.; Id., *Fusione, confusione e apprendisti stregoni (noterelle in tema di avanzi e disavanzi di fusione)*, in *Rass. trib.*, 1989, I, 163 ss.; Id., *Fusione di società e realizzo di plusvalenze*, retro, 1975, I, 17 ss., e ora in *La tassazione*, cit. 70 ss.; Fantozzi - Lupi, *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Por-

un suo corretto inquadramento da parte dell'Amministrazione finanziaria (3).

Alla luce di quanto sopra, riteniamo utile ripercorrere, sia pure con la necessaria sintesi, l'evoluzione legislativa dei principi civilistici e fiscali riguardanti il trattamento fiscale del disavanzo, cercando così di fare il «punto» del dibattito in corso relativo ai problemi ancora aperti.

2. — *Profili civilistici dell'iscrizione dell'avviamento.*

Occorre anzitutto premettere che non sempre il disavanzo è dovuto alla presenza nel patrimonio dell'incorporata di plusvalenze latenti o del valore di avviamento, avvenendo talora che esso si concretizzi in una vera e propria perdita. In questo caso non si porrà neppure il problema della sua imputabilità all'attivo, dovendosi semmai esaminare gli effetti fiscali della sua iscrizione come perdita nel conto economico (4).

Quando invece esistano dei plusvalori latenti e/o un valore di avviamento nel patrimonio dell'incorporata, che a loro volta si riflettono nel costo di acquisto della partecipazione da parte dell'incorporante, il disavanzo che emerge per effetto dell'annullamento della partecipazione in sede di fusione non fa altro che portare alla luce tali maggiori valori rispetto al patrimonio netto contabile della società partecipata.

Da un punto di vista civilistico, l'imputazione del disavanzo — costituito come si è detto da plusvalenze latenti nell'attivo — sotto forma di rivalutazione dei beni dell'incorporata non dà luogo a particolari problemi, essendo generalmente ritenuto che, così operando, la norma che prevede la valutazione al costo venga rispettata. Ciò in quanto, per l'incorporante, il costo della partecipazione annullata equivale al costo dei beni dell'incorporata acquisiti mediante la fusione (5).

Oggetto di maggiori discussioni è stato invece il problema civilistico dell'iscrizione all'attivo dell'avviamento, mediante utilizzo per pari importo del disavanzo di fusione.

Il vecchio testo dell'art. 2427, 1° comma, c.c. disponeva che «l'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce e per un importo non superiore al prezzo pagato».

Al riguardo, nonostante l'infelice formulazione della norma, la dottrina prevalente riteneva di interpretare l'espressione «prezzo pagato» in senso estensivo, e cioè nel senso di «acquisizione a titolo oneroso dell'avviamento», espressione questa idonea a comprendere anche le ipotesi di fusione per incorporazione (6).

(3) Sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria si veda il successivo § 5.

(4) In argomento ci permettiamo di rinviare al nostro *Deducibilità della «perdita di fusione» fra disciplina comunitaria del bilancio e principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti*, retro, 1993, II, 690 ss.

(5) Sul punto cfr. per tutti Caratozzolo, *L'avanzo e il disavanzo di fusione*, cit., 955 ss.; Id., *I principi contabili per la formazione dei bilanci nelle fusioni*, in Riv. dott. comm., 1984, 477 ss.

(6) Cfr. in dottrina Portale, *I bilanci straordinari delle società per azioni*, in Riv. soc., 1978, 340; Santini, *Concentrazione d'azienda e valore di avviamento*, retro, 1981, I, 385 ss.; Sasso, *Le società per azioni*, III, in *Giur. sistematica di dir. civ. e comm.*, diretta da Bigiavi, Torino, 1981, 229; Colombo, *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, 189 ss., testo e nota 129; Quatraro, *Differenze di fusione a doppia valenza*, in *Il Sole — 24 Ore* del 19 febbraio 1992, 14; Caratozzolo,

L'art. 2426, n. 6), c.c. - nel testo vigente, dopo l'attuazione delle direttive comunitarie sui conti annuali e consolidati - dispone che «l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto...».

Al riguardo la relazione ministeriale (7) è particolarmente illuminante, laddove ha cura di precisare che le nuove espressioni utilizzate «consentono di superare i dubbi originati dalla precedente formulazione dell'art. 2427 del c.c. sull'iscrivibilità dell'avviamento in caso di acquisto oneroso ma non mediante un «prezzo» (...) e in caso di mancata specifica indicazione della parte di costo imputata ad avviamento (acquisto di partecipazione e successiva incorporazione)».

Quindi la nuova norma avrebbe natura non già innovativa ma interpretativa della previgente disciplina.

Non meno importante, per i fini di cui trattasi, è l'art. 2426, n. 4), c.c., che consente l'iscrizione delle immobilizzazioni costituenti partecipazioni in imprese controllate o collegate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto. In tal caso, «il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, perché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata» (8).

Infine, in assenza di principi contabili elaborati dalla prassi professionale italiana, occorre far riferimento ai principi contabili internazionali, i quali ammettono del tutto pacificamente la possibilità di imputare il disavanzo di fusione ad avviamento (9).

3. - *L'evoluzione della legislazione fiscale.*

3.1. — *L'art. 16 del d.p.r. n. 598 del 1973.*

L'art. 16, 2° comma, del d.p.r. sull'irpeg, dopo aver premesso l'applicabilità dell'ordinaria disciplina sulla tassazione delle plusvalenze iscritte, aveva

L'avanzo e il disavanzo di fusione, cit., 947 ss.; Cattabriga.— Zoli, *op. loc. cit.*, ove ulteriori riferimenti.

Cfr. in giurisprudenza Cass., 3 luglio 1986, n. 4382, *cit.*

(7) Che può leggersi in *Fisco*, 1991, 3566 ss. e spec. 3588.

(8) Sempre a conferma dei principi evidenziati si veda l'art. 33 del d.lgs. n. 127 del 1991 sul consolidamento delle partecipazioni, laddove prescrive l'imputazione all'attivo della «differenza di consolidamento» — sostanzialmente corrispondente al disavanzo di fusione — e il suo ammortamento con i criteri prescritti per l'avviamento.

(9) Cfr. *Internationa accounting standards*, New York, 1988, 11370 ss. e spec. la sec. 9022 – *Accounting for business combinations*, § 19: «Any excess of the cost of acquisition over the fair value of the net identifiable assets acquired is either recognised as an asset in the consolidated financial statements as goodwill arising on acquisition...» e il § 41.

Sulla natura ed efficacia giuridica dei principi contabili come «fonte» sussidiaria ai precetti civilistici cfr. Caratozzolo, *L'avanzo e il disavanzo di fusione*, cit., 957, testo e nota 18, ove ulteriori riferimenti.

cura di precisare che «delle plusvalenze, a prescindere dal fatto che esse siano o non siano dovute, e a prescindere dal fatto che esse siano o non siano attribuite, in base all'art. 12, al costo delle azioni o quote delle società che entrano nella fusione e al valore del patrimonio netto delle società che entrano nella fusione, iscritte nei bilanci e nelle scritture contabili».

Fondamentale, per l'interpretazione della sentenza della Suprema Corte (10), che la decisione sopra pubblicata è senza si afferma a chiare lettere, fra po di assorbire la differenza di fusione diretta di uno o più cespiti autonomi *indiretta dell'intera azienda acquisita* (11), non realizzabile.

Principio, questo, che era già parte della riforma, come afferma la stessa Cassazione, è conservativa e non innovativa dell'art. 16 t.u.i.d. del 1958 e come risulta dalla giurisprudenza degli anni trenta (12).

3.2. — *L'art. 123 t.u.i.r. nella versione del 1986, n. 917.*

L'art. 123 t.u.i.r., nella sua versione in vigore (13), disponeva al 2° comma che l'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio delle azioni o quote o dell'annullamento delle società fuse possedute da altre, né fuse o incorporate, comprese quelle risultanti dalla fusione, doveva essere iscritto nel bilancio in luogo di riserva.

a) interpretativa della previgente possibilità di imputare il disavanzo dei beni della società incorporata, plusvalenze tassabili, precisando, m

(10) Cass., sez. I, 3 luglio 1986, D'Alessandro, *Il bilancio fra artifizii ed Garbarino, Regime fiscale della fusione* nonché in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1987, *disciplina fiscale della fusione di società e*

(11) Corsivi nostri.

(12) Cfr. Comm. centr., sez. un.,
1941, 303.

(13) Il t.u.i.r. entrò in vigore il 1° gennaio 1988, in sostituzione del precedente testo, posto successivamente al 31 dicembre 1987, nel successivo paragrafo, dalla l. 11 marzo 1988, n. 30, in vigore.

cura di precisare che «delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili».

Fondamentale, per l'interpretazione della norma suddetta, è una famosa sentenza della Suprema Corte (10), cui rinvia per la soluzione del caso anche la decisione sopra pubblicata della Commissione centrale. In tale sentenza si afferma a chiare lettere, fra l'altro, che se l'incorporante, allo scopo di assorbire la differenza di fusione, procede alla rivalutazione effettiva e diretta di uno o più cespiti autonomamente individuati o *alla rivalutazione indiretta dell'intera azienda acquisita mediante l'iscrizione di una posta a titolo di avviamento* (11), non realizza in tal modo alcuna plusvalenza imponibile.

Principio, questo, che era già presente nell'ordinamento tributario *ante* riforma, come afferma la stessa Cassazione individuando la natura interpretativa e non innovativa dell'art. 16 del d.p.r. n. 598 del 1973 rispetto al t.u.i.d. del 1958 e come risulta da un autorevole precedente giurisprudenziale degli anni trenta (12).

3.2. - L'art. 123 t.u.i.r. nella versione originaria approvata con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'art. 123 t.u.i.r., nella sua versione originaria, peraltro mai entrata in vigore (13), disponeva al 2° comma che «nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, né delle plusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in bilancio in luogo e fino a concorrenza del disavanzo».

La norma suddetta aveva una duplice portata:

a) *interpretativa* della previgente disciplina, laddove si confermava la possibilità di imputare il disavanzo da annullamento ad aumento del valore dei beni della società incorporata, senza che ciò costituisse iscrizione di plusvalenze tassabili, precisando, molto opportunamente, che tale rivaluta-

(10) Cass., sez. I, 3 luglio 1986, n. 4382, *retro*, 1987, II, 617, con nota di D'Alessandro, *Il bilancio fra artifici ed eventi*, e *retro*, 1988, II, 21 ss., con nota di Garbarino, *Regime fiscale della fusione per incorporazione senza cambio di azioni*, nonché in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1987, II, 90 ss. con nota di Tremonti, *Note sulla disciplina fiscale della fusione di società e dell'iscrizione in bilancio dell'avviamento*.

(11) Corsivi nostri.

(12) Cfr. Comm. centr., sez. un., 14 giugno 1939, n. 16555, in *Giur. imp.*, 1941, 303.

(13) Il t.u.i.r. entrò in vigore il 1° gennaio 1988, con effetto dai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1987, ma esso fu modificato, come si vedrà nel successivo paragrafo, dalla l. 11 marzo 1989, n. 67, con effetto sin dalla sua entrata in vigore.

zione poteva estendersi alle rimanenze e poteva sostanzarsi anche in un'autonoma iscrizione di un valore di avviamento (14);

b) *innovativa*, quanto alla possibilità di operare rivalutazioni in franchigia d'imposta utilizzando anche il disavanzo da concambio.

Tale ultimo profilo fu severamente criticato dalla dottrina più attenta, in quanto suscettibile non già di dare continuità ai valori fiscali, ma di consentire surrettiziamente rivalutazioni vere e proprie in esenzione d'imposta (15).

3.3. - L'art. 123 t.u.i.r. come modificato dalla l. 11 marzo 1988, n. 67.

L'art. 7, 6° comma, della legge citata ha modificato l'art. 123, 2° comma, t.u.i.r., come segue: «Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute dalle altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili».

Come si può notare, tale disposizione, oggi vigente, riproduce sostanzialmente il contenuto del vecchio art. 16 del d.p.r. n. 598 del 1973 (16), con l'effetto di rendere particolarmente attuale sia la decisione qui pubblicata, sia la giurisprudenza formatasi del vigore della precedente norma.

Rispetto alla versione originaria dell'art. 123 t.u.i.r., può notarsi che la modifica ha negato la possibilità di utilizzare il disavanzo da concambio per iscrivere plusvalenze in franchigia d'imposta, cosa che avrebbe creato le distorsioni sopra viste.

L'eliminazione invece del riferimento alla possibilità di rivalutare le rimanenze e di iscrivere l'avviamento non pare che debba considerarsi come un divieto di procedere in tal senso attraverso l'imputazione del solo disavanzo da annullamento, quanto debba attribuirsi alla volontà di cancellare espressioni che appaiono pleonastiche e inopportune: secondo una possibile lettura «logica» della norma il legislatore fiscale si sarebbe preoccupato di non invadere la sfera civilistica quanto alla possibilità di iscrivere in bilancio il valore di avviamento — lasciando al diritto commerciale l'onere di fissare le regole in tal senso — e di regolare, in modo più generico ma sicuramente comprensivo di tali ipotesi, i riflessi fiscali che tale iscrizione comporta.

(14) Cfr. in tal senso la Relazione ministeriale al progetto di t.u.i.r., che può leggersi in *Fisco*, 1987, 88.

(15) Cfr. Falsitta, *Fusione di società e iscrizione dell'avviamento*, in *Rass. trib.*, 1986, I, 267 ss., e spec. 271 ss.; Russo, *La nuova disciplina delle fusioni*, cit., 805, il quale denuncia i fenomeni elusivi che si potrebbero verificare attraverso una determinazione «di comodo» del rapporto di concambio; Pansieri, *Prime riflessioni*, cit., 815, ritiene che la norma trasformi la fusione con concambio in «uno strumento permanente di rivalutazione dei beni in assoluta esenzione da imposta»; Lupi, *Profili*, cit., 222 ss., ove ulteriori riferimenti.

(16) Questa opinione è unanimemente condivisa: cfr. per tutti Lupi, *op. ult. cit.*, 212.

Un ulteriore argomento a favore del 1988 può essere desunto dall'esistenza di norme che mostrano che la volontà del legislatore era di utilizzare per rivalutare il disavanzo da concambio, piuttosto che per rivalutare l'avviamento da rivalutazione attraverso l'annullamento: la solita fretta e la tecnica ap-

4. - Giustificazione del trattamento

Secondo la dottrina prevalente, l'annullamento per rivalutare, in franchigia d'imposta, si giustifica con l'esigenza di evitare la doppia imposizione dello scioglimento della partecipazione dell'incorporante.

Secondo altra impostazione, la giustificazione del trattamento si trova nel fatto di evitare doppie imposizioni (19).

(17) Per una ricostruzione dei lavori preparatori, un vero e proprio resoconto dell'intervento al Seminario sugli aspetti fiscali della fusione, tenutosi a Roma nella Biblioteca della Camera dei Deputati, possono leggersi in *Fisco*, 1993, 9631 ss.

(18) Cfr. Fantozzi - Lupi, *Op. cit.*, *Fusione di società e iscrizione dell'avviamento*, in *Fisco*, 1993, 9639.

(19) In questo senso cfr. Nuzzo, *La vigente disciplina del prelievo*, in *Rass. trib.*, 1986, I, 267 ss.

Cfr. altresì Russo, *La nuova disciplina delle fusioni*, cit., 805, che evidenzia che se non fosse consentita la rivalutazione del disavanzo ad aumento del valore fiscale, si verificherebbe una duplicazione d'imposta: il disavanzo non concorre, secondo tale disposizione, a formare il (nuovo) valore fiscalmente rilevante (dei beni dell'incorporata) scontrerebbero con le plusvalenze realizzate da chi ha venduto la partecipazione (per fusione); ed una seconda, in occasione della fusione, «società incorporante». Da tale impostazione si deduce che, a tale regime: perché, si sostiene, non si verificherebbe la doppia imposizione dei beni che, per effetto della fusione, in quanto quantitativamente e qualitativamente, al momento dell'acquisto della partecipazione, sono già stati tassati.

A nostro sommesso avviso, riteniamo che la giustificazione del trattamento si trovi nella premessa e cioè individuando la ratio della norma: evitare la doppia imposizione non già fra plusvalenze realizzate e plusvalenze iscritte per l'imputazione del disavanzo, ma fra plusvalenze realizzate dall'incorporante in sede di cessione e plusvalenze realizzate da evitare la tassazione di plusvalenze qualora fosse impedito (o consentito) il riconoscimento quale costo cui contrapporre i plusvalenze acquisiti attraverso l'incorporazione il costo del bene. Cfr. ancora Nuzzo, *op. ult. cit.*, loc. cit.

Un ulteriore argomento a favore della lettura appena data alla l. n. 67 del 1988 può essere desunto dall'esame dei lavori parlamentari, i quali dimostrano che la volontà del legislatore era semplicemente quella di eliminare la possibilità di utilizzare per rivalutazioni senza applicazione dell'imposta il disavanzo da concambio, piuttosto che quella di escludere rimanenze e avviamento da rivalutazione attraverso l'imputazione di disavanzo da annullamento: la solita fretta e la tecnica approssimata fecero il resto (17).

4. - *Giustificazione del trattamento fiscale del disavanzo di fusione.*

Secondo la dottrina prevalente, la possibilità di utilizzare il disavanzo da annullamento per rivalutare, in franchigia di imposta, i beni dell'incorporata si giustifica con l'esigenza di conservare il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione dell'incorporante (18).

Secondo altra impostazione, la *ratio* della norma starebbe nella volontà di evitare doppie imposizioni (19).

(17) Per una ricostruzione dei lavori parlamentari cfr. Lupi, *Profili*, cit., 129 ss.; un vero e proprio resoconto dell'iter parlamentare è stato fatto da Gallo F., *Intervento* al Seminario sugli aspetti fiscali delle fusioni societarie, organizzato dal Secit, tenutosi a Roma nella Biblioteca della Camera dei Deputati l'8 luglio 1992, i cui atti possono leggersi in *Fisco*, 1993, 9631 ss.

(18) Cfr. Fantozzi - Lupi, *Op. cit.*, 174 ss.; Lupi, *Profili*, cit., 81 ss.; Falsitta, *Fusione di società e iscrizione dell'avviamento*, in *Rass. trib.*, 1986, I, 267 ss.; Gallo F., *Intervento*, cit., 9639.

(19) In questo senso cfr. Nuzzo, *Circolazione di patrimoni, scissioni, fusioni e la vigente disciplina del prelievo*, in *Rass. trib.*, 1991, I, 669 ss.

Cfr. altresì Russo, *La nuova disciplina delle fusioni*, cit., 800, il quale mette in evidenza che se non fosse consentita la imputazione - in franchigia d'imposta - del disavanzo ad aumento del valore fiscalmente riconosciuto dei beni dell'incorporata, si verificherebbe una duplicazione d'imposta. Infatti, «il maggior valore iscritto in bilancio non concorre, secondo tale disposizione, a formare il reddito imponibile, pur diventando il (nuovo) valore fiscalmente riconosciuto, perché altrimenti le plusvalenze (dei beni dell'incorporata) sconterebbero l'imposta due volte: una quando sono state realizzate da chi ha venduto la partecipazione (nella società in seguito incorporata per fusione); ed una seconda, in occasione della iscrizione in bilancio (da parte della società incorporante». Da tale impostazione, il citato Autore fa discendere una critica a tale regime: perché, si sostiene, non si può confondere il costo della partecipazione con quello dei beni che, per effetto della fusione, entrano nel patrimonio dell'incorporante, in quanto quantitativamente e qualitativamente diversi da quelli esistenti al momento dell'acquisto della partecipazione.

A nostro sommo avviso, riteniamo che tale critica sia superabile modificando la premessa e cioè individuando la *ratio* della norma nell'esigenza di evitare doppie imposizioni non già fra plusvalenza realizzata dal cedente la partecipazione e la plusvalenza iscritta per l'imputazione del disavanzo, ma fra quest'ultima e la plusvalenza realizzata dall'incorporante in sede di cessione dei beni; o, ancora meglio, nell'esigenza di evitare la tassazione di plusvalenze meramente contabili, ma non realizzate, qualora fosse impedito (o consentito previa imposizione) all'incorporante di vedersi riconosciuto quale costo cui contrapporre il corrispettivo della cessione dei beni acquisiti attraverso l'incorporazione il costo di acquisizione della partecipazione. Al riguardo cfr. ancora Nuzzo, *op. ult. cit.*, loc. cit.

ne è uguale al costo dei beni dell'incorporata (25); mentre da ciò non ci pare esatto far discendere il principio secondo cui, con la fusione, si avrebbe una sorta di «ribaltamento obbligatorio» del primo sul secondo (26): preferiamo invece parlare di consolidamento fra beni di 1° e di 2° grado (27).

Da questa osservazione discende che il disavanzo, qualora non sia imputabile all'attivo secondo corretti principi contabili e civilistici, dovrà obbligatoriamente affluire al conto economico quale componente negativo di reddito (28).

5. - *La posizione dell'Amministrazione finanziaria.*

La posizione dell'Amministrazione finanziaria sul problema dell'iscrivibilità dell'avviamento si è delineata solo recentemente con le note prese di posizione del Secit, mentre precedentemente si era solo assistito a generiche affermazioni (29).

Il Secit, in successive relazioni annuali sull'attività svolta, è andato gradualmente costruendo una propria teoria sul trattamento fiscale del disavanzo di fusioni assolutamente innovativa quanto ai contenuti e in evidente contrasto con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che andavano ormai consolidandosi.

(25) Cfr. Falsitta, *op. ult. cit.*, *loc. cit.*

L'equazione sopra indicata è stata criticata da Lupi, *Profili*, cit., 101. Tuttavia, come abbiamo già affermato nel lavoro indicato nella nota che segue, e con le precisazioni di cui *infra* nel testo, riteniamo di condividere gli argomenti portati nella replica a Lupi da parte del Falsitta, *Contributo alla discussione intorno ad una nuova disciplina di diritto tributario dei «capital gains» e delle fusioni societarie*, in *Rass. trib.*, 1990, I, 350 ss.

(26) In questo senso cfr. Falsitta, *Fusione di società*, cit., *loc. cit.* Per alcune considerazioni al riguardo rinviamo al nostro *Deducibilità della «perdita di fusione»*, cit., 697, nota 12.

(27) Cfr. *amplius* Lupi, *Profili*, cit., 101.

(28) Questa osservazione deve essere tenuta distinta dalla tesi secondo cui le differenze di fusione avrebbero rilevanza reddituale sempre e comunque, stante la (asserita) loro necessaria imputazione al conto economico. In argomento cfr. Gallo F., *Spunti controcorrente*, cit., *loc. cit.*, e per la critica cfr. Lupi, *op. ult. cit.*, 105 ss.

Qui si vuole piuttosto mettere in evidenza come le discussioni sul regime fiscale del disavanzo non si esauriscano nel problema della sua imputazione all'attivo sotto forma di rivalutazione dei beni dell'incorporata e/o di iscrizione dell'avviamento, ma si estendano ai casi in cui, mancando i presupposti civilistici di tale imputazione, esso deve necessariamente affluire al conto economico quale perdita. Sul punto e sulle relative conseguenze fiscali ci permettiamo di rinviare ancora al nostro *Deducibilità della «perdita di fusione»*, cit., ove ulteriori riferimenti, cui *adde* il successivo lavoro di Miccinesi, *Op. cit.*, 279 ss.

(29) Cfr. ad esempio:

- Isp. comp. imp. dir. Venezia, nota 4 dicembre 1979, n. 10361, *retro*, 1980, I, 156, ove si nega la riconoscibilità di una perdita di fusione e, quindi, l'indeducibilità fiscale di eventuali quote di ammortamento della stessa;

- Min. fin., circ. 8 maggio 1984, n. 16/7/867, *retro*, 1984, I, 1439 ss., con la quale si dà istruzione agli uffici di recuperare a tassazione, in sede di controllo delle dichiarazioni, le eventuali quote di ammortamento ove una «perdita di fusione», in uno dei bilanci successivi alla sua determinazione, abbia cambiato nome e sia divenuta valore di avviamento.

Le posizioni assunte dal Secit possono essere sintetizzate come segue:

a) perplessità sulla liceità civilistica dell'iscrizione dell'avviamento mediante imputazione del disavanzo, alla luce del vecchio art. 2427 c.c. (30);

b) negazione della possibilità di imputare il disavanzo da annullamento sotto forma di iscrizione di una posta a titolo di avviamento dopo le modifiche apportate dalla l. n. 67 del 1988 all'art. 123 t.u.i.r., sulla base:

– inizialmente, di un preteso divieto in tal senso introdotto e codificato dalla predetta legge (31);

– successivamente, affermando che, sia a norma dell'art. 16 del d.p.r. n. 598 del 1973, sia a norma del vigente art. 123 t.u.i.r., l'utilizzo del disavanzo per iscrivere l'avviamento senza applicazione dell'imposta non sarebbe consentito, e quindi da ciò discenderebbe il mancato riconoscimento, come costo deducibile ai fini fiscali, delle quote di ammortamento di tale bene immateriale indicate in bilancio. Ciò in quanto non sarebbe ricomprendibile fra le «plusvalenze iscritte tassabili» quella attinente l'iscrizione di una posta del tutto nuova a titolo di avviamento: la plusvalenza da avviamento sarebbe invece disciplinata separatamente nella norma che concerne la cessione di azienda (32);

(30) Il Secit, nella sua relazione sull'attività svolta nell'anno 1986 (pubblicata *retro*, 1987, I, 1343 ss.), commentando la bozza di t.u.i.r. rilevava come nell'art. 125 (ora 123) costituiva «una novità di grande rilievo la legalizzazione, in occasione di fusioni, della iscrizione all'attivo del bilancio consolidato di una posta di avviamento non imponibile, quale valore implicito nel patrimonio dell'incorporata, facile espediente [contro il quale la c.m. n. 16 del 1984 metteva giustamente in guardia gli uffici delle ii.dd.] (corsivo nostro) per la rivalutazione di patrimoni altrimenti non rivalutabili e per giustificare così i precedenti costi di acquisto di «scatole vuote» o quasi; e come, per altro verso una innovazione del genere incidente sulla disciplina civilistica del bilancio prima che sull'ordinamento tributario, si sarebbe dovuta semmai adottare nella sede propria e previa una adeguata valutazione di tutti gli interessi in gioco».

(31) Nella relazione per l'anno 1987 (pubblicata *retro*, 1988, I, 1411 ss. e spec. 1439 ss.) lo stesso organo ribadì che «mantengono piena attualità le preoccupazioni espresse dal Secit (...) ed i suggerimenti al riguardo formulati (...) in tema di irrilevanza delle rivalutazioni effettuate all'atto della fusione... Infatti, consistenti raggiri elusivi (corsivo ancora nostro) restano possibili anche in presenza di quanto disposto dall'art. 7 della l. n. 67 del 1988 (legge finanziaria), che pure ha soppresso – come già suggerito dal Servizio – il riferimento al valore di avviamento».

La successiva relazione per l'anno 1990 (pubblicata *retro*, 1991, I, 1939 ss. e spec. 1944) contiene osservazioni sul nuovo prospetto, suggerito dal Secit, relativo alle operazioni di fusione, da allegare alla dichiarazione dei redditi della società incorporante o risultante dalla fusione. Tale prospetto, si sottolinea, è utile a fini conoscitivi, dato che «molto si discute, anche *de iure condendo*, delle differenze di fusione (...), ma non si conosce l'entità complessiva dei disavanzi utilizzati per rivalutazioni di beni in esenzione da imposte, né il comportamento degli operatori riguardo alle modalità di tale utilizzo o alle quote di disavanzo eccedenti tale utilizzo...».

(32) Si ritiene utile riportare il seguente paragrafo tratto dalla relazione per l'anno 1991 (pubblicata *retro*, 1993, I, 255 ss. e spec. 275 ss.) in cui vengono espresse tali considerazioni, in quanto costituiscono il «cuore» della tesi del Secit.

«4.1.6.3. – I limiti di utilizzabilità del disavanzo da annullamento della partecipazione dell'incorporata. L'ammortamento dell'avviamento dell'incorporata.

Sul dibattuto argomento il Servizio ha preso le mosse dall'art. 16, 2° comma, del d.p.r. n. 598 del 1973, il quale non nominava il disavanzo da annullamento, ma faceva riferimento ad esso – o meglio al problema da esso creato – allorché, avendo

c) negazione della possibilità di ricorso a rivalutazione delle rimanenze:

– sia perché la loro rivalutazione, dal novero delle plusvalenze

disposto, con richiamo al precedente art. 16 del 1973, in cui appaiono ben distinte le plusvalenze dei singoli beni, distinguendole dalle plusvalenze delle aziende, unitariamente mediante cessione...», senza più riferirsi alle plusvalenze iscritte, derivanti da rivalutazione dell'azienda.

Questo trova conferma negli artt. 54 del 1973, in cui appaiono ben distinte le plusvalenze dei singoli beni, distinguendole dalle plusvalenze delle aziende, unitariamente mediante cessione...», senza più riferirsi alle plusvalenze iscritte, derivanti da rivalutazione dell'azienda.

Ciò risulta ancora più evidente nel 1973, in cui appaiono ben distinte le plusvalenze dei singoli beni, distinguendole dalle plusvalenze delle aziende, unitariamente mediante cessione...», senza più riferirsi alle plusvalenze iscritte, derivanti da rivalutazione dell'azienda.

Ciò risulta ancora più evidente nel 1973, in cui appaiono ben distinte le plusvalenze dei singoli beni, distinguendole dalle plusvalenze delle aziende, unitariamente mediante cessione...», senza più riferirsi alle plusvalenze iscritte, derivanti da rivalutazione dell'azienda.

Questa essendo la disciplina precedente, si chiama ad essa dell'art. 16, 2° comma, del d.p.r. n. 598 del 1973, il quale non nominava il disavanzo da annullamento, ma faceva riferimento ad esso – o meglio al problema da esso creato – allorché, avendo

Tutto ciò fa escludere la utilizzabilità del disavanzo da annullamento quinquennale di un costo di avviamento dell'incorporata.

Agli orientamenti dottrinari che contrastano con l'opposto che essi mettono l'accento sulla partecipazione dell'incorporante, lasciando invariato il costo di avviamento, la quale per effetto della fusione non scade, si fa riferimento all'art. 123 t.u.i.r. e dell'art. 16 d.p.r. n. 598 del 1973.

In questa disposizione è infatti da ritenersi che, sulla base di scelte pragmatiche, si fa poi, con riferimento al patrimonio della

c) negazione della possibilità di imputare il disavanzo da annullamento a rivalutazione delle rimanenze:

— sia perché la loro rivalutazione sarebbe esclusa, come per l'avviamento, dal novero delle plusvalenze iscritte;

disposto, con richiamo al precedente art. 12, l'imponibilità delle plusvalenze eventualmente iscritte in bilancio della società incorporante in concomitanza con la fusione, ammetteva però la non imponibilità di tali plusvalenze fino al limite della differenza tra il maggior costo della partecipazione annullata e il valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile dell'incorporata-partecipata.

L'utilizzo, da parte del legislatore, di una nozione tecnicamente abbastanza ben definita, quale quella di plusvalenza iscritta in bilancio, fa subito pensare che si fosse voluta attribuire al disavanzo da annullamento una rilevanza tributaria indiretta e limitata: indiretta perché il disavanzo da annullamento non era considerato in quanto tale, quindi non era deducibile di per sé, ma solo in quanto potesse raccordarsi con plusvalenze iscritte in bilancio ed esserne assorbito; limitata perché tali plusvalenze dovevano riguardare singoli beni del patrimonio e non concernere trasversalmente e globalmente l'intera azienda, come ad esempio, l'avviamento ovvero quella parte di costo giustificata da ragioni di vario genere (esempio, «premio di maggiorazione», ecc.).

Questo trova conferma negli artt. 54 d.p.r. n. 597 del 1973 e 12 d.p.r. n. 598 del 1973, in cui appaiono ben distinte le plusvalenze dei singoli beni patrimoniali dalla plusvalenza-avviamento, che attiene all'azienda nel suo insieme. Alle une si riferiscono i primi otto commi dell'art. 54 del d.p.r. n. 597 del 1973, che riguardano sempre singoli beni aziendali; e soltanto ad esse allude l'art. 12 d.p.r. n. 598 del 1973 allorché nel disciplinare le plusvalenze iscritte precisa «... indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci...»; dall'altra si occupa invece soltanto l'ultimo comma dell'art. 54, che espressamente si riferisce alla cessione e alla riliquidazione dell'intera azienda, ipotesi in cui i singoli beni perdono individualità, e in tale logica occasione cita appunto l'avviamento, che è requisito tipico dell'azienda nella sua globalità.

Ciò risulta ancora più evidente dalla sistemazione della materia nell'art. 54 t.u.i.r., che nell'accorpore i due articoli sopra citati ha collocato nel 1° comma le plusvalenze dei singoli beni, distinguendole in realizzate e iscritte, e a parte, nel 5° comma, «...le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione...», senza riferimento alcuno ad analoghe plusvalenze iscritte, derivanti da rivalutazione dell'azienda unitariamente considerata.

Questa essendo la disciplina precedente e attuale delle plusvalenze iscritte, il richiamo ad essa dell'art. 16, 2° comma, del d.p.r. n. 598 del 1973 e dell'art. 123, 2° comma, t.u.i.r. non può che comprendere le ipotesi contemplate da tale disciplina e non pure altre.

Tutto ciò fa escludere la utilizzabilità del disavanzo da annullamento per l'ammortamento quinquennale di un costo iscritto in bilancio a titolo di avviamento dell'incorporata.

Agli orientamenti dottrinari che con varie motivazioni sostengono il contrario si è opposto che essi mettono l'accento su un solo aspetto della questione, il costo della partecipazione dell'incorporante, lasciando indebitamente in ombra l'incorporata, alla quale per effetto della fusione non sono imponibili plusvalenze (1° comma dell'art. 123 t.u.i.r. e dell'art. 16 d.p.r. n. 598 del 1973).

In questa disposizione è infatti da individuare il fondamento della discriminazione che, sulla base di scelte pragmatiche del legislatore, il 2° comma delle due norme fa poi, con riferimento al patrimonio della stessa incorporata, tra le varie categorie di

– sia perché l'intervento del legislatore, che con la l. n. 67 del 1988 ha eliminato il riferimento all'avviamento e alle rimanenze dall'art. 123 t.u.i.r., come si è visto, dovrebbe essere interpretato come volontà di escludere tale possibilità (33) (34).

6. – Critiche agli argomenti del Secit.

Le tesi del Secit sono state oggetto di un esame fortemente critico da parte della dottrina (35).

In particolare, si è già visto che i dubbi di carattere civilistico sull'iscrivibilità dell'avviamento sono ormai assolutamente superati.

Si è inoltre visto quale è stata la genesi e la *ratio* della novella del 1988 sull'art. 123 t.u.i.r., da cui emerge l'assoluta inconferenza degli argomenti che da tale disposizione il Secit vorrebbe trarre.

Tutto questo anche alla luce di quanto si è già cercato di evidenziare in ordine alla giustificazione del trattamento fiscale del disavanzo, per cui emerge in tutta la sua ampiezza come le tesi del Secit stridano fortemente con la *ratio* delle disposizioni sulle fusioni, soprattutto laddove vorrebbero discriminare fra beni rivalutabili e beni non rivalutabili, con l'effetto di minare alle fondamenta lo stesso principio – cardine del reddito d'impresa – di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e di determinare doppie imposizioni ovvero tassazioni di redditi inesistenti.

Con riferimento poi all'argomento secondo cui la disciplina delle plusvalenze iscritte non comprenderebbe la rivalutazione delle rimanenze e l'i-

plusvalori ai fini della imponibilità degli stessi nell'ipotesi in cui siano stati fatti emergere dall'incorporante dopo l'operazione.

Le condizioni e i limiti della non imponibilità di tali plusvalori trovano insomma giustificazione nella non imponibilità degli stessi nei confronti dell'incorporata».

(33) Oltretutto, prosegue il Secit, l'eliminazione si giustificerebbe proprio in una differenziazione fra beni rivalutabili (quelli patrimoniali) e non rivalutabili (rimanenze), tenuto conto che la funzione economica della fusione starebbe nel potenziamento di strutture produttive, non certo delle rimanenze: a questo scopo mirerebbe appunto il legislatore.

(34) Da ultimo, la relazione per l'anno 1992 (pubblicata *retro*, 1993, I, 1927 ss.) rinvia, per quanto concerne gli orientamenti del Servizio sulle fusioni, agli atti di un seminario tenutosi nel corso dello stesso anno: cfr. *Atti del seminario sugli aspetti fiscali delle fusioni societarie*, Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 8 luglio 1992, che possono leggersi in *Fisco*, 1993, 9631 ss.

(35) Cfr. in particolare Cattabriga – Zoli, *Sull'iscrizione in bilancio dell'avviamento dell'incorporata in sede di fusione*, *retro*, 1992, I, 989 ss.; Dezzani, *Disavanzo di fusione ed iscrizione della voce «avviamento»*, in *Fisco*, 1993, 8312; Id., *Le fusioni nella relazione annuale del Secit*, *ivi*, 1993, 10613; Falsitta, *Fusione, confusione e apprendisti stregoni (noterelle in tema di avanzi e disavanzi di fusione)*, in *Rass. trib.*, 1989, I, 163 ss.; Gallo F., *Intervento*, in *Atti del seminario sugli aspetti fiscali delle fusioni societarie*, cit., 11 ss.; Lupi, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, *passim*; Id., *La rilevanza del disavanzo «da annullamento»: principio sistematico della fiscalità societaria o «capriccio del legislatore?»*, in *Boll. trib.*, 1992, 1485; Miccinesi, *Op. cit.*, 276 ss.

Per la replica a tali critiche da parte del Secit cfr. Ferrucci, *Intervento*, in *Atti del seminario sugli aspetti fiscali delle fusioni societarie*, cit., 49 ss.

scrizione *ex novo* di una posta a t osservato (36):

– che una siffatta tesi si formalizza, ma sostanzialmente formalizza, qui criticata è chiara ove si pensi magazzino, non esiste alcun termine di svalenze»; oltretutto, l'art. 59, u.c., sultanti da rivalutazioni delle rimanenze

– che il 1° comma dell'art. fusione tra più società non costituiscono plusvalenze e minusvalenze dei beni delle rimanenze ed il valore di avviamento; fusione fra plusvalenze delle immobilizzazioni

– che l'art. 54, 4° comma, il valore di avviamento, mentre il surplus derivanti dalle rimanenze.

D'altro canto, riesce difficile ipotizzare una prospettazione sopra sintetizzata – che tende a sfuggire la tassazione di un'iscrizione di avviamento o derivante dalla rivalutazione di beni in violazione delle norme civilistiche fatte al di fuori di una fusione.

Vi è infine da ricordare che l'art. 54, 4° comma, alla nuova struttura del bilancio comporta la mobilitazione di plusvalenze iscritte al disavanzo da annullamento, concludendo la tesi «restrittiva» del Secit.

7. – Disavanzo contabile e disavanzo fiscale

È noto che a norma dell'art. 54, 4° comma, è costituito dalla «differenza tra il valore contabile e il valore fiscale delle plusvalenze incorporate annullate per effetto della fusione delle società stesse risultante dalle plusvalenze iscritte al disavanzo

A tali fini, il «costo» della plusvalenza, nel senso del suo costo storico di acquisizione, si riferisce al valore fiscalmente riconosciuto (37) (38).

Orbene, quando il valore fiscale della plusvalenza differisce dal suo valore contabile, si ha un disavanzo contabile che coincide con quello contabile.

(36) Da Lupi, *Profili*, cit., 130 ss.;

(37) In argomento si veda Tabellini, *op. cit.*, Milano, 1985, 131 ss.

(38) Mentre anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. 28 febbraio 1987, n. 554, reiterato con il d.l. 28 febbraio 1987, n. 554, so beni – merce a norma dell'art. 53 t.u.i.r. – essi sono considerati beni – rimanenze, con le nuove disposizioni dell'art. 53, 1° comma, lett. c) e 2°-bis comma, t.u.i.r. – essi sono considerati beni – rimanenze, o beni plusvalenti, qualora costituiscono un disavanzo contabile.

(39) Il punto è pacifico. Cfr. per tutti

scrizione *ex novo* di una posta a titolo di avviamento, è stato acutamente osservato (36):

— che una siffatta tesi si fonda su argomenti apparentemente sistematici, ma sostanzialmente formalistici e letterali: l'infondatezza della tesi qui criticata è chiara ove si pensi che, per indicare una rivalutazione del magazzino, non esiste alcun termine idoneo a sostituire l'espressione «plusvalenze»; oltretutto, l'art. 59, u.c., t.u.i.r. parla proprio di «plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze»;

— che il 1° comma dell'art. 123 t.u.i.r. continua ad affermare che la fusione tra più società non costituisce *realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze ed il valore di avviamento*, con la conseguenza che non vi è differenza fra plusvalenze delle immobilizzazioni e quelle delle rimanenze e avviamento;

— che l'art. 54, 4° comma, fa riferimento alle plusvalenze compreso il valore di avviamento, mentre il successivo 6° comma include anche quelle derivanti dalle rimanenze.

D'altro canto, riesce difficile immaginare che — coerentemente con la prospettazione sopra sintetizzata — l'Amministrazione finanziaria si lascerebbe sfuggire la tassazione di un'iscrizione in bilancio di una plusvalenza da avviamento o derivante dalla rivalutazione delle rimanenze, al limite anche in violazione delle norme civilistiche (37), qualora tali operazioni fossero fatte al di fuori di una fusione.

Vi è infine da ricordare che l'adeguamento delle disposizioni del t.u.i.r. alla nuova struttura del bilancio comunitario ha fatto sì che per i titoli immobilizzati l'iscrizione di plusvalenze in franchigia d'imposta mediante utilizzo del disavanzo da annullamento è pacificamente ammessa, anche seguendo la tesi «restrittiva» del Secit (38).

7. — *Disavanzo contabile e disavanzo fiscale.*

È noto che a norma dell'art. 123 t.u.i.r. il disavanzo da annullamento è costituito dalla «differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili».

A tali fini, il «costo» della partecipazione è da intendersi non già nel senso del suo costo storico di acquisizione o del suo valore contabile, ma si riferisce al valore fiscalmente riconosciuto della stessa a norma dell'art. 76 t.u.i.r. (39).

Orbene, quando il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione differisce dal suo valore contabile, il disavanzo fiscalmente rilevante non coincide con quello contabile.

(36) Da Lupi, *Profili*, cit., 130 ss.; Gallo F., *Intervento*, cit., loc. cit.

(37) In argomento si veda Tabellini, *L'imposizione delle plusvalenze «iscritte»*, Milano, 1985, 131 ss.

(38) Mentre anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 554, reiterato con il d.l. 28 febbraio 1994, n. 139, i titoli costituivano in ogni caso beni — merce a norma dell'art. 53 t.u.i.r., e quindi potevano dar luogo esclusivamente a rimanenze, con le nuove disposizioni — e segnatamente a norma degli artt. 53, 1° comma, lett. c) e 2°-bis comma, 54, 2°-bis comma e 66, 1°-bis comma, t.u.i.r. — essi sono considerati beni — merce, qualora facciano parte dell'attivo circolante, o beni plusvalenti, qualora costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

(39) Il punto è pacifico. Cfr. per tutti Lupi, *Profili*, cit., 172.

Normalmente, quando si verifica tale divergenza, il primo è superiore al secondo a causa di svalutazioni della partecipazione effettuate nel bilancio ma fiscalmente non deducibili.

Il problema però si complica con l'entrata in vigore, da un lato, del bilancio comunitario e, dall'altro, delle norme di adeguamento del t.u.i.r. a tale nuova struttura dei conti annuali, a causa delle profonde divergenze nei criteri di valutazione delle partecipazioni previsti nelle norme civilistiche e in quelle fiscali (40).

(40) Senza entrare, in questa sede, nel dettaglio della complessa disciplina, basterà ricordare le principali differenze dei criteri di valutazione della partecipazione.

Civilisticamente la partecipazione costituente immobilizzazione viene valutata al costo (art. 2426, n. 1), c.c.) ma se, alla data di chiusura dell'esercizio, essa risulta durevolmente di valore inferiore al costo, essa deve essere iscritta a tale minor valore.

Fiscalmente la partecipazione costituente immobilizzazione finanziaria viene valutata al costo (art. 76 t.u.i.r.), il quale può essere ridotto con riconoscimento fiscale soltanto se esso risulta superiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli quotati [art. 66, comma 1°-bis, lett. a), t.u.i.r.], ovvero in proporzione alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio approvato dalla partecipata anteriore alla data di acquisto della partecipazione e l'ultimo bilancio approvato o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite, per i titoli non quotati [art. 66, comma 1°-bis comma, lett. b), e art. 61, 3° comma, lett. b), t.u.i.r.].

Civilisticamente la partecipazione può essere valutata con il metodo del patrimonio netto, imputando all'attivo il maggior costo della stessa rispetto a quest'ultimo e procedendo ad ammortamento di tale differenza, ove essa sia imputabile a beni ammortizzabili o all'avviamento (art. 2426, n. 4), c.c.).

Fiscalmente, l'ammortamento della differenza sopra indicata non è deducibile (art. 66, comma 1°-ter, t.u.i.r.).

Civilisticamente, ove si sia operata una svalutazione della partecipazione, il minor valore indicato in bilancio rispetto al costo non può essere mantenuto qualora siano venuti meno i motivi della rettifica a suo tempo effettuata (art. 2426, n. 3), c.c.).

Fiscalmente, il ripristino del valore non costituisce plusvalenza iscritta per la parte in cui la precedente svalutazione non ha avuto riconoscimento fiscale (argomentando dagli artt. 76; 54, comma 1°-bis), e 66, (comma 1°-bis, t.u.i.r.).

Civilisticamente, le plusvalenze da valutazione, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile (art. 2426, n. 4), c.c.).

Fiscalmente, le predette plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito, per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte, sino al momento del realizzo (art. 54, comma 2°-bis, t.u.i.r.), e quindi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione diviene inferiore al suo valore contabile.

Civilisticamente, le partecipazioni incluse nell'attivo circolante sono iscritte al minor valore fra il loro costo e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9), c.c.).

Fiscalmente, il costo può essere ridotto ad un minor valore determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, per i titoli quotati, e con gli stessi criteri già visti per i titoli immobilizzati, ove non quotati (art. 61, 3° comma, t.u.i.r.).

Civilisticamente, l'eventuale minor valore attribuito alle partecipazioni facenti parte dell'attivo circolante non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426, n. 9), c.c.).

Fiscalmente, viene data rilevanza al ripristino della valutazione della rimanenza di partecipazioni per la parte corrispondente alla svalutazione eseguita con rilevanza fiscale, mentre per l'eventuale eccedenza si tratta semplicemente di un adeguamento

Può quindi verificarsi che il d
quello contabile.

Nel primo caso riteniamo sia
scale integralmente, rivalutando i b
spondente, purché ovviamente ne
putando pertanto la differenza risp
cessità di iscrivere la plusvalenza
fiscale - in una riserva di patrimoni

Nel secondo caso, volendo evi
disavanzo contabile sarà imputato
concorrenza del disavanzo fiscale,
conto economico, come componen
fiscalmente (42).

del valore contabile al valore fiscalmen
posizione (argomentando ex artt. 76, 59

(41) Ipotezzando un costo fiscal
un valore contabile della stessa di 100
rata di 90, le registrazioni contabili segu

Beni incorporata a Partecipazioni
trasferimento attività e passività a valori

Disavanzo di fusione a Partecipazioni
rilevazione del disavanzo (contabile) di

Beni incorporata a Disavanzo di fusione
imputazione del disavanzo (contabile) d

Beni incorporata a Riserva da disavanzo
imputazione del maggior disavanzo fisco

(42) Ipotezzando un costo fiscal
un valore contabile della stessa di 120
l'incorporata di 90, le registrazioni cont

Beni incorporata a Partecipazioni
trasferimento attività e passività a valori

Disavanzo di fusione a Partecipazioni
rilevazione del disavanzo (contabile) di

Beni incorporata a Disavanzo di fusione
imputazione del disavanzo (fiscale) di fu

Oneri straordinari a Disavanzo di fusione
Imputazione al conto economico del m
spetto a quello fiscalmente riconosciuto.

Può quindi verificarsi che il disavanzo fiscale sia superiore o inferiore a quello contabile.

Nel primo caso riteniamo sia opportuno dare rilevanza al disavanzo fiscale integralmente, rivalutando i beni dell'incorporata per un importo corrispondente, purché ovviamente ne ricorrano i presupposti economici, e imputando pertanto la differenza rispetto al disavanzo contabile — stante la necessità di iscrivere la plusvalenza in bilancio per averne il riconoscimento fiscale — in una riserva di patrimonio netto (41).

Nel secondo caso, volendo evitare la tassazione di plusvalenze iscritte, il disavanzo contabile sarà imputato al valore dei beni dell'incorporata fino a concorrenza del disavanzo fiscale, e per la restante parte sarà imputato al conto economico, come componente straordinario di reddito non deducibile fiscalmente (42).

dott. STEFANO MARCHESE

del valore contabile al valore fiscalmente riconosciuto, e come tale insuscettibile d'imposizione (argomentando ex artt. 76, 59 e 61 t.u.i.r.).

(41) Ipotizzando un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 120, un valore contabile della stessa di 100 e un valore del patrimonio netto dell'incorporata di 90, le registrazioni contabili seguiranno il seguente schema:

Beni incorporata a Partecipazioni trasferimento attività e passività a valori di libro	90
Disavanzo di fusione a Partecipazioni rilevazione del disavanzo (contabile) di fusione	10
Beni incorporata a Disavanzo di fusione imputazione del disavanzo (contabile) di fusione	10
Beni incorporata a Riserva da disavanzo fiscale imputazione del maggior disavanzo fiscalmente riconosciuto	20

(42) Ipotizzando un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 100, un valore contabile della stessa di 120 e un valore del patrimonio netto contabile dell'incorporata di 90, le registrazioni contabili seguiranno il seguente schema:

Beni incorporata a Partecipazioni trasferimento attività e passività a valori di libro	90
Disavanzo di fusione a Partecipazioni rilevazione del disavanzo (contabile) di fusione	30
Beni incorporata a Disavanzo di fusione imputazione del disavanzo (fiscale) di fusione	10
Oneri straordinari a Disavanzo di fusione Imputazione al conto economico del maggior disavanzo contabile rispetto a quello fiscalmente riconosciuto.	20